

MEETING CEA2024

**Il Registro Elettronico Nazionale per
la Tracciabilità dei Rifiuti:
cosa ci aspetta dal 13 febbraio 2025**

Andrea Giacomini



Pesaro 2024
Capitale italiana
della cultura

Approfondimento sul RENTRI

Normativa sui rifiuti speciali: cosa rimane e quali sono le novità;

Gli strumenti introdotti dal RENTRI;

Le tempistiche di implementazione dei vari adempimenti;

Analisi del nuovo registro e del nuovo formulario;

Riepilogo degli adempimenti in base al numero dipendenti.



RENTRI

IL NUOVO SISTEMA DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

MEETING
CEA2024

Il Ministero dell'Ambiente ha individuato con il Decreto n. 59 del 4 Aprile 2023 un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Decreto n. 59/2023 è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del T.U. Ambientale e disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti ed in particolare le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 189 (catasto dei rifiuti e MUD), 190 (Registro di C/S dei rifiuti) e 193 (trasporto dei rifiuti - FIR) del Testo Unico Ambientale.

Gli adempimenti sono integrati nel **R**egistro **E**lettronico **N**azionale **T**racciabilità **R**ifiuti di seguito denominato RENTRI.

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente con il supporto tecnico operativo dell'Albo Gestori Ambientali.

COM'E' ARTICOLATO IL RENTRI

MEETING
CEA2024

Il RENTRI è strutturalmente diviso in due distinte parti:

- a) una sezione Anagrafica comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- a) una sezione Tracciabilità comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti inerenti ai registri di carico scarico rifiuti e ai formulari (FIR) per la tracciabilità del trasporto.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI

MEETING
CEA2024

OPERATORI PROFESSIONALI

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

PRODUTTORI DI RIFIUTI

MEETING
CEA2024

- Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono **rifiuti pericolosi**;
- Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono **rifiuti non pericolosi** nell'ambito di **lavorazioni**:
 - ✓ **industriali**;
 - ✓ **artigianali**;
 - ✓ derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

CHI NON E' TENUTO AD ISCRIVERSI AL RENTRI

MEETING
CEA2024

Enti, imprese che hanno **fino a 10 dipendenti** produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi** nell'ambito di **lavorazioni**:

- **industriali**;
- **artigianali**;
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

CHI NON E' TENUTO AD ISCRIVERSI AL RENTRI

MEETING
CEA2024

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di solli rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.

CONTEGGIO DEL NUMERO DI DIPENDENTI

MEETING
CEA2024

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla **totalità dei dipendenti presenti nell'impresa** o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

**IL NUMERO DEI DIPENDENTI PER U.L. NON E' RILEVANTE AI FINI
DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE.**

**SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL NUMERO DI DIPENDENTI TOTALI
DELL'ENTE/IMPRESA.**

TERMINI PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE

MEETING
CEA2024

Dal 15.12.24 ed
entro il 13.02.25

Dal 15.06.25 ed
entro il 14.08.25

Dal 15.12.25 ed
entro il 13.02.26

- Impianti di trattamento;
- Trasportatori;
- Commercianti/intermediari;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
- Delegati;

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti);

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti);
- Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti;

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

MEETING
CEA2024

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale del RENTRI, integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale.

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese e da altre banche dati ufficiali le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore.

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell'Albo e non è prevista nessuna attività di controllo. Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.

IL PRIMO ACCESSO

AUTENTICAZIONE CON IDENTITA' DIGITALE

MEETING
CEA2024

Gli strumenti di autenticazione per effettuare il primo accesso all'area riservata del RENTRI sono:

- ✓ SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale;
- ✓ la carta nazionale dei servizi (CNS);
- ✓ la carta di identità elettronica (CIE)

intestati al **rappresentante dell'operatore**.

È possibile utilizzare lo SPID associato a persona giuridica, anche ad uso professionale.

VERIFICA DEL TITOLO DI RAPPRESENTANZA

MEETING
CEA2024

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto l'accesso.

La procedura di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- **per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese;**
- **per enti o altri soggetti il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare che l'utente che ha fatto accesso abbia titolo di rappresentanza.**

LA FIGURA DELL'INCARICATO

MEETING
CEA2024

Il **rappresentante** dell'**operatore** può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di **incaricati**, potranno accedere al RENTRI per completare l'iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Il rappresentante può abilitare un numero infinito di incaricati, le abilitazioni possono essere conferite o ritirate anche in un secondo tempo; un incaricato può essere abilitato ad operare anche su più UU.LL. (per assurdo anche di operatori differenti).

Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale e possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza.

FACCIAMO IL PUNTO SULLE FIGURE COINVOLTE

MEETING
CEA2024

Operatore: il soggetto iscritto al RENTRI (art. 3 comma 1 lettera b)).

Rappresentante dell'operatore: soggetto che ha il titolo per rappresentare l'operatore.

Delegato: il soggetto formalmente individuato dal produttore iniziale dei rifiuti per gli adempimenti previsti dal RENTRI, i soggetti possono essere: associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta dei vari Consorzi (art. 18 commi da 1 a 4).

Incaricato o utente: il soggetto che utilizza i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto del rappresentante dell'operatore accedendo mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE); non è necessario che possenga titolo di rappresentanza dell'impresa, dell'ente o dell'organizzazione per la quale opera e può essere sia interno che esterno.

All'atto dell'iscrizione l'utente deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, **tiene uno o più registri di carico e scarico**; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti;
- le **attività svolte presso l'unità locale** (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta);
- le figure autorizzate ad operare sul sistema, i cd. incaricati.

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

MEETING
CEA2024

Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, dopo l'iscrizione e con controlli le informazioni aggiunte o integrate.

QUOTA DA VERSARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE E QUOTA ANNUALE

MEETING
CEA2024

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento attraverso la piattaforma PagoPA, per ogni unità locale iscritta, dei seguenti importi:

- Diritto di segreteria pari a 10 €;
- Contributo annuale diversificato in relazione a:
 - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
 - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
 - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

MEETING
CEA2024

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile **esclusivamente utilizzando la piattaforma PagoPA.**

La piattaforma PagoPA consente di effettuare il pagamento direttamente sul sito del RENTRI in modalità on line, attraverso i canali messi a disposizione dal sistema (p.es. carta di credito), oppure presso altri esercizi convenzionati presentando l'avviso di pagamento generato dal RENTRI.

Pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle disponibili dal portale RENTRI non sono riconosciuti.

I NUOVI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI – FIR

MEETING
CEA2024

Il DM 59/2023 definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori in sostituzione del modello precedente predisposto in conformità al DM 145/1998.

Il FIR che accompagna il trasporto dei rifiuti è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Nel caso di utilizzo del FIR digitale, l'obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione è in capo al destinatario. (DIFFERENZA RISPETTO A PRIMA)

Le tempistiche di passaggio al nuovo FIR (cartaceo e/o digitale) sono dettagliate nello schema a seguire.

I NUOVI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI - FIR

MEETING
CEA2024

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 **rimane immutata** per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati all'emissione e alla gestione dei FIR;
- i soggetti esonerati dall'emissione e dalla gestione dei FIR (ad esempio trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private);
- la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con documenti alternativi;
- i regimi particolari previsti dall'art. 193 (ad esempio rifiuti sanitari – c. 18, rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili – c. 19);
- la responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

TERMINI PER L'IMPIEGO DEI NUOVI FIR

MEETING
CEA2024

Dal 13.02.25

Dal 13.02.26

Entra in vigore, per tutti gli operatori, il nuovo modello di FIR previsto dal 59/2023.

Fino al 13/02/2026 i FIR saranno solo in formato cartaceo.

Parte l'obbligo di vidimazione digitale dei FIR;

Obbligo per gli iscritti al RENTRI di gestire il FIR in formato digitale.

Per i soggetti non iscritti si continua ad utilizzare il nuovo FIR in forma cartacea.

Obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi.

Obbligo in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, di trasmettere il FIR controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

FORMULARIO CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025

MEETING
CEA2024

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei vidimati digitalmente.

L'utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti.

I soggetti **NON** iscritti dovranno preventivamente (inteso come «prima dell'emissione del primo FIR) registrarsi sul portale RENTRI – area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per scaricare il FIR.

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

FORMULARIO CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025

MEETING
CEA2024

La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

FORMULARIO CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025

MEETING
CEA2024

Il produttore emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, **la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.**

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI; in questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Il produttore non iscritto al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

FORMULARIO CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025

MEETING
CEA2024

SERVIZI DI SUPPORTO

Nel caso di utilizzo del FIR cartaceo l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.

Il servizio è rivolto sia agli operatori iscritti al RENTRI che ai soggetti non iscritti.

FORMULARIO DIGITALE DAL 13 FEBBRAIO 2026

MEETING
CEA2024

Dal 13 febbraio 2026 Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i sistemi gestionali degli operatori;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

FORMULARIO DIGITALE DAL 13 FEBBRAIO 2026

MEETING
CEA2024

Il trasportatore e il destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice.

Il destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, **il FIR completo e firmato** da tutti i soggetti.

FORMULARIO DIGITALE DAL 13 FEBBRAIO 2026

SERVIZI DI SUPPORTO

MEETING
CEA2024

Nel caso di FIR digitale l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è disponibile anche per dispositivi mobili, permette la trasmissione al RENTRI:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI

MEETING
CEA2024

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

I NUOVI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

MEETING
CEA2024

Il DM 59/2023 definisce il nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti che entra in vigore il **13 febbraio 2025 per tutti gli operatori** in sostituzione del modello precedente predisposto in conformità al DM 148/1998.

I soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006.

I soggetti che sono obbligati alla tenuta del registro sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, l'obbligo di vidimazione ed utilizzo decorre dalla data di iscrizione (chiaramente nel rispetto del termine di entrata in vigore del nuovo registro).

Il DM 59/2023 prevede l'obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione (obbligatoria o facoltativa che sia).

Prevede inoltre l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro** di carico e scarico **tenuto in forma digitale**.

I NUOVI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

MEETING
CEA2024

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane identica per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati e quelli esonerati;
- la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- il luogo di tenuta del registro ed il periodo di conservazione;
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico.

La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro.

TERMINI PER L'IMPIEGO DEI NUOVI REGISTRI IN FORMATO DIGITALE

MEETING
CEA2024

Dal 13/02/25

Dal 15/06/2025
o comunque
dalla data di
iscrizione

Dal 15/12/2025 o
comunque dalla
data di iscrizione

Per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;

Per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

Per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

REGISTRO CARTACEO: LA DISCIPLINA TRANSITORIA

MEETING
CEA2024

Dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI (disponibile a partire dal 15 dicembre 2024); in questa circostanza il registro va vidimato presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI e che non hanno provveduto ad iscriversi volontariamente prima dei termini indicati.

Ricordiamo che l'obbligo di passaggio al registro digitale si configura solo all'atto dell'iscrizione.

IL REGISTRO DIGITALE

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio territorialmente competenti accessibile **tramite il RENTRI**.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

MEETING
CEA2024

IL REGISTRO DIGITALE

SERVIZI DI SUPPORTO

MEETING
CEA2024

Nel caso del registro digitale l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente agli operatori iscritti di adempiere a:

- **apertura e vidimazione digitale del registro;**
- **inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli;**
- **verifica dei dati inseriti;**
- **produzione del file da portare in conservazione;**
- **stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);**
- **trasmissione dei dati al RENTRI.**

LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI

MEETING
CEA2024

Gli operatori **trasmettono** al RENTRI **i dati contenuti nel registro** di carico e scarico digitale; la trasmissione deve essere effettuata **con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.**

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

INDICAZIONI SUL PASSAGGIO « DAL VECCHIO AL NUOVO »

MEETING
CEA2024

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli dei registri di carico e scarico e dei FIR.

I vecchi modelli non potranno più essere utilizzati e dovranno essere chiusi e/o annullati.

La numerazione progressiva, per le operazioni di carico e scarico sui registri, partirà dal numero immediatamente successivo all'ultima operazione annotata sui vecchi registri (i nuovi registri prevedono una numerazione del tipo n./anno).

NON è necessario trasferire le eventuali giacenze presenti sui registri chiusi su quelli nuovi (in sede di scarico è possibile riportare manualmente il riferimento a carichi **NON** presenti sul registro stesso).

AMBIENTE DEMO

MEETING
CEA2024

L'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006 che istituisce il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale che rimarrà sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

RENTRI

Home News ed eventi Normativa nazionale Decreti direttoriali Supporto Ambiente DEMO

Home / Ambiente DEMO

Ambiente Demo

L'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 che istituisce il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica avvia pertanto una fase sperimentale, su base volontaria, del RENTRI per avvicinare gli utenti al sistema RENTRI in modo che questi possano familiarizzare con le procedure e gli adempimenti e, laddove necessario, migliorarne l'usabilità prima dell'avvio in effettivo.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all'uso del sistema informativo, permetterà agli utenti interessati:

- di analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- di testare le regole e le procedure per l'interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e RENTRI.

La piena operatività del Renti decorrerà dal 15 dicembre 2024 come stabilito dall'articolo 13 del Decreto 4 aprile 2023, n.59 così come chiarito dal Decreto Direttoriale del

OPERATORI PROFESSIONALI E PRODUTTORI DI RIFIUTI CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

MEETING
CEA2024

Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 si iscrivono.

Dal 13 febbraio 2025

- **tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;**
- **trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;**
- **emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello con vidimazione digitale;**
- **i trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo;**

Dal 13 febbraio 2026

- **emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;**
- **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale;**
- **gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.**

PRODUTTORI CON PIU' DI 10 E FINO A 50 DIPENDENTI

MEETING
CEA2024

Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- **tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;**
- **emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.**

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione tengono il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

Dal 13 febbraio 2026

- **emettono i FIR in formato digitale;**
- **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.**

ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti; altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

MEETING
CEA2024

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.

ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;

Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;

Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico.

Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.

Potranno iscriversi volontariamente al RENTRI.

MEETING
CEA2024

MEETING CEA2024

Grazie per l'attenzione

Andrea Giacomini

Area Ambiente, Sicurezza, Energia e Territorio

Confindustria Emilia Area Centro.

Le Imprese di Bologna, Ferrara e Modena



Pesaro 2024
Capitale italiana
della cultura